



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai,
nell'Amministrazione straordinaria 1/2013 di **LUCCHINI SPA**,
esaminati gli atti, osserva quanto segue.

1. In data 14 ottobre 2024, Piombino Logistics S.p.A. – a JSW Enterprise e JSW Steel Italy Piombino S.p.A. hanno presentato due speculari domande di ammissione al passivo per ripetizione di costi sostenuti per rimozione e smaltimento di rifiuti nell'ambito del processo di bonifica ambientale all'interno dell'area in cui sorge il complesso industriale di Piombino.

In estrema sintesi, affermano di aver sostenuto dal 2020 (in realtà sussistono fatture anche risalenti al 2019) rilevanti costi per lo smaltimento dei rifiuti e per le attività di bonifica sia nella Macroarea Nord che nella Macroarea Sud, avendo smaltito – pur non essendo i responsabili dell'inquinamento – quasi 40.000.000 kg di rifiuti nelle due macroaree. Tali costi dovrebbero essere a carico (anche) di Lucchini s.p.a. in A.S., essendo uno dei soggetti che hanno provocato l'inquinamento, sulla base dell'Accordo di programma sottoscritto nel 2018.

2. I Commissari Straordinari:

- eccepiscono l'inammissibilità delle domande in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 101 l.fall. e senza che le ricorrenti dimostrino che il ritardo è dipeso da causa loro non imputabile.
- rilevano che Aferpi s.p.a., di cui le ricorrenti sono successori, si è impegnata a dar corso a proprio carico e spese agli interventi/attività previsti dagli accordi di programma e ha rinunciato espressamente, per quanto potesse occorrere e senza che la clausola contrattuale di cui trattasi potesse essere interpretata come riconoscimento da parte di Lucchini di un qualche responsabilità, ad ogni eventuale richiesta/azione di risarcimento danni/manleva/rivalsa/ripetizione nei confronti di Lucchini per le spese/oneri eventualmente sostenuti per l'effettuazione di tali interventi/attività.
- nel merito, non c'è prova che l'inquinamento sia riconducibile ad un comportamento della Lucchini s.p.a.

3. Replicano le ricorrenti che:

- solo dal 20 ottobre 2023, sono diventate destinatarie del Decreto 22375 che ha imposto l'obbligo di rimozione entro tempistiche definite dei rifiuti dell'Area Interessata e, in ogni caso,

l'inammissibilità non può essere pronunciata per le spese effettuate nell'anno anteriore alla presentazione della domanda.

- la rinuncia alla rivalsa è superata da quanto previsto dall'Accordo di Programma del 2018;
- nel merito, anche le premesse dell'accordo di programma e la sentenza del Consiglio di Stato del 2021 riconoscono la responsabilità di Lucchini per le condotte inquinanti.

4. Le domande sono parzialmente inammissibili, almeno relativamente alle spese effettuate prima dell'ottobre 2023.

Come già affermato da questo giudice, infatti, per quanto nell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. manchi un riferimento in proposito, la Cassazione (Cass. 13/10/2011 n. 21189) in tema di insinuazione ultratardiva di crediti tributari, ha affermato che bisogna considerare il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze. Linea interpretativa successivamente confermata, in termini più generali, dalla stessa Corte (Cass. 24/11/2015, n. 23975), per la quale "il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto".

Peraltro, più recentemente, la Suprema Corte è intervenuta in modo più preciso in relazione addirittura ai crediti prededucibili, affermando che l'art. 101 non è applicabile ai crediti prededucibili, ma che tale inapplicabilità "non implica, però, che la possibilità di insinuazione del creditore sopravvenuto non incontri limiti temporali di sorta (se non quello indiretto rappresentato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare), ed ha aggiunto che "lo spazio dell'anno - che è fissato come regola per le domande tardive dalla L. Fall., art. 101 - si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare", di modo che l'anno diventa il termine di portata generale, valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost." (Cass. 7/11/2019, n. 28799; Cass. 10/07/2019, n.18544; Cass. 17/02/2020, n. 3872).

Non c'è dubbio che le ricorrenti facciano valere spese effettuate per la bonifica del terreno anche di molto antecedenti al decreto del 2023 – ed infatti affermano che il diritto di rivalsa deriverebbe dall'ADP del 2018 che avrebbe modificato le pattuizioni contrattuali del 2015 – e conseguentemente avrebbero dovuto chiedere l'insinuazione al passivo per tali spese ben prima dell'ottobre 2024.

In ossequio all'interpretazione della Cassazione sopra riportata, più garantista per il creditore, (pur essendo nota la giurisprudenza di legittimità che ritiene ragionevoli termini ben più ristretti: v. ad es. Cass. 11000/2022), devono essere dichiarate inammissibili le richieste relative alle spese effettuate prima del 14 ottobre 2023.

5. Le domande, in ogni caso, sono infondate.

Con l'atto notarile 30.6.2015 (punto 5.3 a), infatti, Aferpi s.p.a., acquirente del complesso di proprietà di Lucchini s.p.a. in A.S., prende atto che: "l'Accordo di Programma Piombino e l'Accordo 252bis allegato sotto la lettera "B" prevedono l'effettuazione a carico di Aferpi di una serie di interventi/attività. Con la sottoscrizione del presente Contratto Aferpi, privato incolpevole ai sensi dell'Accordo 252bis, si impegna a dar corso a proprio carico e spese a tali interventi/attività e rinuncia espressamente, per quanto occorrer possa e senza che ciò possa essere in alcun modo interpretato come riconoscimento da parte di Lucchini e/o Lucchini Servizi di una qualche responsabilità in materia ambientale, ad ogni eventuale richiesta e/o azione di risarcimento danni e/o di manleva e/o di rivalsa e/o di ripetizione nei confronti di Lucchini e/o Lucchini Servizi per le spese e/o gli oneri che saranno sostenuti da Aferpi per la realizzazione dei suddetti interventi/attività. Fermo quanto sopra, Lucchini e Lucchini Servizi nulla oppongono ad ogni azione che Aferpi intenda intraprendere nei confronti di terzi per ottenere il rimborso delle spese e/o degli oneri da essa sostenuti per la realizzazione degli interventi/attività di cui sopra".

Tale clausola, estremamente chiara nell'escludere il diritto di rivalsa di Aferpi (e, ovviamente, dei suoi successori, quali – pacificamente – le odierne due ricorrenti), non può ritenersi superata (né, tantomeno, abrogata) dal punto contenuto a pag. 7 delle premesse dell'ADP del 2018 ("PREMESSO CHE [...] - restano fermi gli obblighi di bonifica e riparazione dei danni ambientali a carico dei responsabili della contaminazione, che hanno inquinato o concorso ad inquinare il sito, nei confronti dei quali è fatta salva anche l'azione di ripetizione delle somme spese per gli interventi necessari ed indispensabili ai fini dell'utilizzo del sito in condizioni di sicurezza per la salute e per l'ambiente").

È evidente, infatti, che l'ADP stipulato tra, da una parte, le Autorità pubbliche italiane (Ministeri ed Enti territoriali) e, dall'altra, Aferpi, JSW e Piombino Logistic, ovvero gli acquirenti del complesso, non può avere alcun effetto nei confronti del venditore del complesso (Lucchini s.p.a. in A.S.) che non è parte dell'ADP.

E, se anche – per assurdo – l'ADP potesse avere in astratto efficacia modificativa del contratto di cessione del 2015 tra Lucchini e Aferpi (ma non si vede come), la premessa a pag. 7 sopra richiamata, non appare, in ogni caso, poter essere interpretata come abrogazione del precedente patto contrattuale, quanto, piuttosto, come riaffermazione del noto principio generale “chi inquina paga” che, però, nella fattispecie (ovvero nelle pattuizioni del contratto del 2015), le parti hanno evidentemente ed in modo inconfutabile inteso – nei rapporti interni – superare e derogare.

6. In ogni caso, la domanda non potrebbe essere accolta neppure nel merito.

Dirimente appare la considerazione che Cass. 11263/2023, ha respinto definitivamente l'opposizione a stato passivo promossa dal Ministero dell'Ambiente che chiedeva a Lucchini in AS il risarcimento dei danni provocati dall'inquinamento del terreno.

Si legge nel suddetto provvedimento che il Tribunale di Livorno, espletata CTU, ha affermato che "dati i lunghi tempi di persistenza ambientale, per la gran parte degli inquinanti è impossibile affermare (in base al solo dato del loro rinvenimento) il momento in cui sono stati depositati, e quindi chi sia responsabile dell'attività dannosa. Ha poi osservato: che l'unico dato oggettivo che avrebbe potuto consentire di individuare la quota di responsabilità imputabile alla Lucchini sarebbe stato un esame comparato della situazione in due diversi momenti temporali, ma tale accertamento non è stato mai fatto (la relazione ISPRA si occupa solo di fotografare lo stato di fatto al momento della sua redazione), né può essere eseguito a posteriori; che appare convincente l'assunto che per gli inquinanti più volatili, certamente accumulati negli ultimi anni ma che non sono esclusivamente prodotti dell'attività siderurgica, non è possibile attribuire univocamente la responsabilità alla Lucchini; che, quanto ai policlorobifenili, risulta discutibile che l'inquinamento si sia verificato in un'epoca – quella in cui ha operato la Lucchini – nella quale il loro utilizzo era pressoché bandito; che anche dagli ulteriori documenti utilizzati dai CTU non è stato possibile trarre elementi di giudizio oggettivi circa l'epoca storica in cui si è verificato l'inquinamento; che quindi i dati della relazione ISPRA e gli ulteriori documenti di causa non consentono di acquisire elementi oggettivi per affermare che l'inquinamento sia riferibile all'attività imprenditoriale della Lucchini, secondo il criterio del “più probabile che non”; che non è perseguibile il criterio del riparto proporzionale in base al periodo di esercizio dell'attività, in quanto presuppone che gli inquinanti si siano accumulati in maniera costante nel tempo, circostanza indimostrata".

La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Livorno esente da censure e ha anche ribadito che si era formato giudicato interno sul fatto che, in mancanza della prova del nesso di causalità tra l'attività svolta dalla Lucchini e l'inquinamento, "la Lucchini spa, in base al mero criterio dominicale, [non] potrebbe essere chiamata a rispondere in via preventiva dei costi da sostenere, necessari al ripristino delle aree inquinate, atteso che il proprietario incolpevole delle aree inquinate,

quale sarebbe la Lucchini spa, non ha l'obbligo ma solo la facoltà di procedere alle attività di messa in sicurezza e di bonifica (ex art. 245 d.lgs. 152/2006)".

Tali conclusioni, non appaiono poter essere scalfite dalla pronuncia del Consiglio di Stato del 7.5.2021 la quale – seppure affermi che l'istruttoria amministrativa ha portato a ritenere certo o quasi che l'attività inquinante è strettamente connessa alla natura dell'attività industriale svolta e quindi riconducibile alle varie società che si sono susseguite (compresa, pertanto, la Lucchini) – conclude riconoscendo che l'istruttoria procedimentale sia stata insufficiente nella parte relativa al riparto di responsabilità tra le società interessate, non essendo stato approfondita e determinata la consistenza del contributo causale di ciascuna società rispetto all'effettiva produzione del danno ambientale.

P.Q.M.

a) dichiara inammissibili le domande nella parte relativa a spese effettuate prima del 14 ottobre 2023;

b) respinge, per il resto, le domande di insinuazione.

Si comunichi.

Livorno, 9 gennaio 2025

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Gianmarco Marinai